

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA RIFORMA EBAV NELLA PROSPETTIVA 2020

Il giorno 13 marzo 2013, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto, in Mestre Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Regionale Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Zacchei Brunero e Giannino Rizzo;

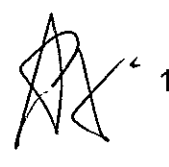
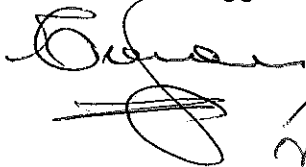
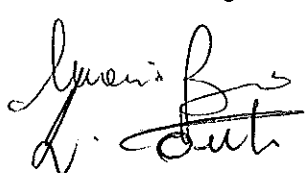
Le parti

- o Valutato il complesso degli accordi interconfederali regionali del 21 settembre 2009 la cui sperimentazione aveva come data finale il 31 dicembre 2011;
- o Considerato che la crisi già in atto nel 2009 ha assunto oramai contorni sempre più preoccupanti tali da mettere a repentaglio nella nostra Regione, oltre che lo sviluppo economico anche la coesione sociale;
- o Considerato che le parti intendono continuare nello sforzo di sostegno al lavoro artigiano veneto;
- o Considerata l'evoluzione della normativa in materia di ammortizzatori sociali;
- o Vista l'esigenza comune di operare modifiche nella struttura di Ebav al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia dell'Ente anche attraverso una riduzione dei costi di gestione;
- o Vista la necessità di giungere a sinergie comuni tra gli enti bilaterali dell'artigianato veneto (EBAV, CEAV e CEVA)

convengono quanto segue:

1) IL VALORE ESSENZIALE DELLA BILATERALITA' VENETA A FRONTE DELLA "GRANDE CRISI" E DELLA RIFORMA DEL LAVORO

Il 21 settembre 2009, a conclusione di un lungo negoziato, le parti hanno siglato un complesso di accordi che, assieme alle procedure di adattamento della bilateralità alle novità legislative derivanti dalla legge 2/09, hanno indirizzato l'attività di Ebav verso



azioni di contrasto alla crisi, tra cui la messa a disposizione di risorse per il sostegno al reddito dei lavoratori ed il sostegno alle imprese.

Tali accordi hanno permesso di mantenere il più possibile intatto il tessuto economico sociale dell'artigianato intervenendo con azioni concrete e mirate attraverso la bilateralità regionale sulle situazioni di maggior difficoltà (sospensioni per mancanza di lavoro, licenziamenti, problemi di liquidità delle imprese).

Il difficile percorso di uscita dell'economia veneta dalla fase di crisi/ristagno economico iniziata con la Grande Crisi del 2008 rende, a giudizio delle parti, ancora attuali gli intenti che sono stati alla base dell'accordo interconfederale regionale sopracitato.

Le parti, nel ribadire e confermare l'attualità dell'assetto delle relazioni sindacali derivate dagli accordi interconfederali regionali siglati a partire dal 1989, confermano altresì l'attuale struttura delle prestazioni EBAV derivanti dall'Accordo del 21 settembre 2009 e dall'Accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010;

Le parti ritengono comunque indispensabile una manutenzione della struttura di Ebav, delle sue procedure e di alcuni servizi erogati al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia;

A tal fine si dichiarano disponibili ad intervenire a modifica dello Statuto di Ebav, tenendo conto degli accordi nazionali, di adeguare la gestione delle sospensioni al nuovo quadro di ammortizzatori sociali previsto nella Riforma del mercato del lavoro.

Ferma restando l'autonomia contrattuale della categoria auspicano il mantenimento del fondo bilaterale per gli apprendisti sospesi, all'interno di CEAV e CEVA, avente le medesime finalità degli interventi promossi attraverso Ebav.

2) CONTRO LA GRANDE CRISI: RIVISITAZIONE PRESTAZIONI EBAV

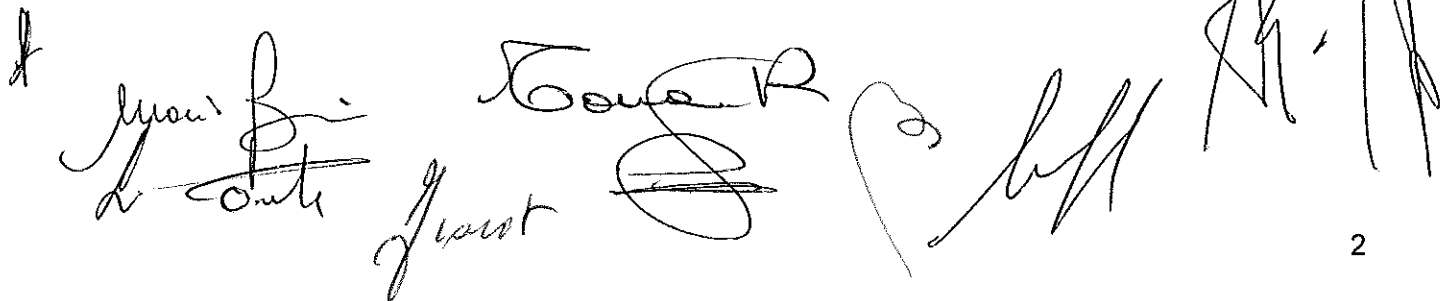
Come introdotto al punto che precede, l'attualità e la pesantezza della difficile fase economica che ha portato a cessazioni di impresa, a ristrutturazioni in molti settori artigiani assieme all'indebolimento di molte strutture aziendali rimaste, deve far mantenere alta l'attenzione verso le esigenze di competitività e di rilancio delle imprese la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti ed all'incentivazione di nuova occupazione. In questo senso, al fine di operare correttivi utili a migliorare l'azione di Ebav, le parti assumono i seguenti indirizzi:

2.1 SOSPENSIONE PER MANCANZA DI LAVORO

Viste le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotti dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, le parti ribadiscono il ruolo proattivo della bilateralità regionale nella gestione diretta delle risorse previste dalla contrattazione collettiva e nell'erogazione ai dipendenti della prestazione per attivare quella dell'INPS prevista dalla normativa di legge.

Al fine di rendere operativo tale assunto e considerato che l'intervento della CIG in deroga è limitato per il 2013 a 180 gg., viene costituito un gruppo tecnico con il compito di verificare entro il 10 giugno 2013 come costituire il Fondo di settore alla luce della normativa derivante dall'art. 3 comma 14 e comma 17 della legge 92/12.

I risultati del lavoro del gruppo tecnico saranno successivamente sottoposti alle parti stipulanti il presente accordo.



2.2 EMERGENZA OCCUPAZIONE

In questa fase le parti ritengono indispensabile l'attivazione di prestazioni a favore dell'impresa che assicurino il sostegno alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione di quelli esistenti.

Le parti intendono pertanto dare piena attuazione al punto 3 dell'accordo interconfederale 21 settembre 2009 che riguarda l'incentivazione delle assunzioni, anche introducendo nuove tipologie.

Le parti firmatarie indicano di seguito la misura degli interventi che saranno attivati per le assunzioni/trasformazioni che avvengono dal 1 aprile 2013 e fino al 31 dicembre 2015:

- a) assunzione di personale con meno di 35 anni (esclusi gli apprendisti) e di donne con meno di 55 anni: € 2000 per ogni assunto;
- b) assunzione di personale con più di 55 anni: 3000 € per ogni assunto;
- c) assunzione di personale disabile con disabilità superiore al 79%: € 300 per ogni mensilità erogata e per un massimo di due anni;
- d) trasformazione in rapporti di lavoro dei tirocini formativi per studenti e disoccupati: € 1000 per ogni rapporto di lavoro trasformato;
- e) trasformazione di rapporti a termine (con durata minima di 12 mesi) in rapporti a tempo indeterminato: € 1000 per ogni rapporto di lavoro trasformato;
- f) trasformazione di rapporti autonomi o para subordinati in rapporti di lavoro subordinati: € 1000 per ogni trasformazione

Gli interventi non sono cumulabili e l'azienda potrà ottenere un'unica prestazione riguardante il singolo lavoratore. In tal senso le parti convengono che la prestazione più alta assorbe la minore.

Al termine del 2013 il Cda provvederà ad un monitoraggio della spesa e riferirà alle parti sociali.

Il finanziamento di tali prestazioni viene deliberato di anno in anno, sentite le parti sociali, sulla base delle disponibilità e dell'andamento delle erogazioni.

Ad ogni buon conto la prestazione sarà erogata solo qualora l'azienda non possa godere di altre agevolazioni contributive per l'assunzione.

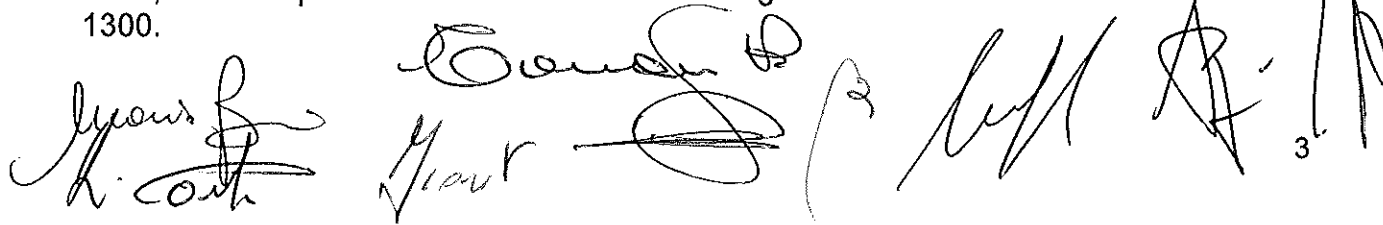
Tenuto conto delle difficoltà createsi per le imprese nelle assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità legge 236, in considerazione della prossima uscita di un decreto che affronta la tematica, che non è ancora conosciuto nel dettaglio, le parti intendono definire entro il 31 marzo pv un ulteriore protocollo a latere per sostenere l'occupazione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità al 31.12. 2012 e di quelli iscritti nell'elenco predisposto dalla Regione dal 1 Gennaio 2013.

2.3 EMERGENZA CREDITO

2.3.1 EMERGENZA CREDITO IMPRESE

A partire dal 1 maggio 2013 le imprese potranno richiedere ad Ebav un contributo per operazioni di consolidamento degli impianti debitori e/o per operazioni a medio/lungo termine per esigenze di liquidità.

I contributi, erogabili qualora riferiti ad operazioni che avverranno dopo il 1 maggio 2013, saranno pari al 2% del finanziamento erogato con un limite massimo annuo di € 1300.



A partire dal 1 maggio 2013, in modifica all'attuale prestazione di "sostegno agli investimenti, nel caso in cui le operazioni di finanziamento su un ammontare minimo di almeno 10.000 euro siano garantite dai consorzi fidi dell'artigianato, la misura del contributo è elevata al 7% ed il massimale elevato a 3000 euro.

Tutte le domande relative alle prestazioni del presente articolo dovranno essere presentate attraverso gli Sportelli Ebav. Rimangono ferme tutte le altre le modalità in essere.

2.3.2 EMERGENZA CREDITO LAVORATORI

Viene prevista una nuova prestazione, a valere sul "fondo solidaristico" destinata ai lavoratori che nel periodo 2013-2015 sottoscrivono un mutuo ovvero ottengono un finanziamento destinato all'acquisto della prima casa di abitazione, a loro intestata e situata nel Veneto.

Tale prestazione è estesa anche ai lavoratori che sottoscrivono un mutuo ovvero ottengono un finanziamento per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, avente le caratteristiche di cui al capoverso precedente.

Il contributo viene fissato in:

- 1600 euro su un mutuo superiore a 50 mila euro;
- 1000 euro qualora il valore del mutuo sia compreso tra 25.001 euro e € 50.000;
- 700 euro qualora il valore del mutuo sia compreso tra 13 mila euro e € 25.000.

Nel caso di ristrutturazione, il contributo viene elevato di una percentuale corrispondente al 20% qualora l'attività conseguente venga svolta da un'impresa aderente ad Ebav o alla Ceav o alla Ceva (sistema della bilateralità artigiana veneta). Il CdA è tenuto predisporre la relativa modulistica, fornendo altresì indicazioni preventive sulle tipologie di ristrutturazione che sono ammissibili per il ricevimento del contributo.

Una ulteriore domanda su un nuovo mutuo/finanziamento potrà essere presentata trascorsi due anni dal ricevimento del primo contributo.

2.4 EMERGENZA FAMIGLIE

Le parti si incontreranno entro il 15 maggio 2013 al fine di verificare la possibilità di attivare una prestazione destinata ai lavoratori aventi familiari non autosufficienti di età superiore agli 80 anni. La specifica degli aventi diritto e la misura delle quote saranno definite nell'ambito dello stesso incontro.

3) RIFORMA DELLA BILATERALITA': VERSO EBAV 2020

In considerazione delle importanti sfide ancora in atto, tra cui il ridisegno degli ammortizzatori sociali dell'artigianato citato al punto 1), le parti intendono operare una modifica organizzativa riferita alla struttura della Bilateralità nonché sulle relative procedure al fine di ottimizzare la gestione delle risorse esistenti.

Le parti convengono che quanto condiviso di seguito sia recepito nello Statuto e nel Regolamento di Ebav.

3.1.1 ACCORPAMENTO DEI COMITATI DI CATEGORIA

Le parti, in considerazione dell'evoluzione del quadro contrattuale nazionale, che ha previsto già con la precedente tornata di rinnovo l'accorpamento dei contratti di categoria sulla base di macroaree di riferimento, nonché della modifica del mercato del lavoro nell'artigianato veneto, intervenuta dai primi anni 90 ad oggi, che ha comportato una diversa distribuzione della forza lavoro nei singoli settori, intendono produrre una nuova strutturazione dei comitati di categoria.

Sulla base delle convergenti valutazioni, tenuto conto della necessità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, sia da parte della struttura di Ebav come d'altro canto per

[Signature]
L. Conte

[Signature]
L. Conte

[Signature]

[Signature]

i rappresentanti delle parti sociali all'interno dei CdC, intendono pertanto introdurre la seguente modifica dell'assetto degli attuali comitati che decorrerà a partire dal **1 gennaio 2014**:

COMITATO AREA MECCANICA E LAVORAZIONI TRADIZIONALI

comprenderà gli attuali comitati metalmeccanica, orafi ed odontotecnici;

COMITATO SISTEMA MODA

Che comprenderà gli attuali comitati TAC, Pulitintolavanderie ed Occhialerie

COMITATO AREA CHIMICA E LAVORAZIONI TRADIZIONALI

comprenderà gli attuali comitati Chimica Gomma Plastica, Vetro, Ceramica e Concia;

COMITATO ALIMENTAZIONE PANIFICAZIONE

comprenderà gli attuali comitati Alimentazione e panificazione

COMITATO LEGNO

Rimane l'attuale Comitato Legno (che potrà comprendere anche il Comitato lapidei se attivato dalla contrattazione di categoria)

COMITATO COMUNICAZIONE

Rimane l'attuale Comitato Comunicazione

COMITATO AUTOTRASPORTO

Rimane l'attuale Comitato Autotrasporto che comprende anche il settore Trasporto Persone

COMITATO AREA SERVIZI

comprenderà gli attuali comitati Acconciatura e Servizi di Pulizia

Ebav continuerà a dare evidenza contabile ai versamenti dei singoli settori, così come determinati secondo le regole in atto al 31 dicembre 2013.

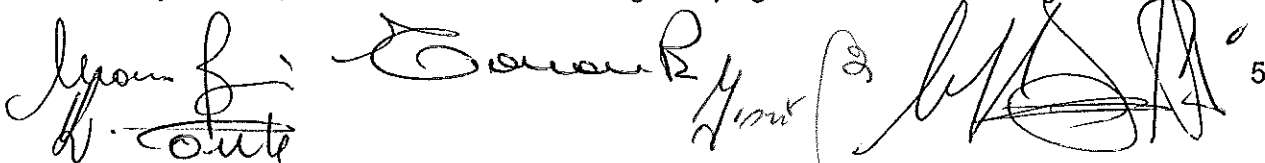
3.1.2 REGOLE PER L'ACCORPAMENTO

Le modalità di accorpamento saranno fissate dalla contrattazione regionale di categoria entro il 31 ottobre 2013.

Posto che tale riforma non interviene sull'autonomia delle singole categorie in merito alla contrattazione regionale di settore ed agli aspetti di eventuali accorpamenti dei contratti regionali, che sarà valutata in via del tutto autonoma, le parti ritengono opportuno fissare le seguenti regole di base per orientare le azioni conseguenti sui comitati di categoria, che saranno previste all'interno della specifica contrattazione.

Posto che si dovranno mantenere le quote di versamento già definite dalla contrattazione di categoria e pertanto non potrà essere previsto alcun aumento dei costi a carico delle imprese e dei lavoratori, le parti indicano due tipologie alternative di intervento a cui la contrattazione regionale di categoria si potrà riferire per la definizione dell'accorpamento:

a) *unificazione delle regole per l'erogazione dei servizi alle imprese ed ai dipendenti, fermo restando che gli impegni assunti dai singoli comitati di*



categoria sino alla data di stipula verranno salvaguardati e si baseranno sulle regole in vigore al momento della delibera;

b) nella prima fase può essere prevista una limitazione all'accesso delle prestazioni sulla base dell'apporto economico della singola categoria.

Oppure

a) qualità e quantità delle prestazioni andranno rapportate alla capienza dei fondi di ogni singola categoria; unificazione delle regole quando si giungerà all'unificazione della contribuzione;

Nel caso in cui non si addivenisse all'accordo di recepimento sull'accorpamento entro il 31 ottobre 2013, le parti convengono che la materia venga trattata a livello interconfederale al fine di giungere ad uno specifico accordo entro il 31 dicembre 2013.

Rimane inteso che, qualora vengano stipulati contratti regionali che prevedano l'introduzione del secondo livello, lo stesso contratto dovrà individuare il Comitato di categoria già esistente a cui andranno indirizzati i versamenti.

I contratti regionali potranno stabilire ulteriori accorpamenti per diminuire il numero dei comitati di categoria rispetto allo schema indicato al punto 3.1

3.2 OPERATIVITA' DEGLI ORGANISMI

a) A modifica dell'art 11 dello Statuto primo capoverso, le parti convengono che, accanto ai 12 membri effettivi, possano essere nominati componenti supplenti (uno per ogni componente effettivo) che potranno partecipare ai Comitati di categoria in sostituzione del membro effettivo, qualora impossibilitato a partecipare. Tale supplente, in via eccezionale, potrà partecipare anche in presenza del componente effettivo senza diritto di voto.

In presenza di almeno 3 assenze ingiustificate il componente effettivo decade dalla sua funzione e dovrà essere sostituito dall'organizzazione di appartenenza.

b) l'art. 12 viene modificato al quarto capoverso nel senso che il CdA è autorizzato a convocare il CdC in presenza di gravi ritardi nella sua convocazione tale da pregiudicare l'operatività dei servizi

c) l'art. 12 dello Statuto viene modificato nel quinto capoverso come segue: la convocazione viene fatta per avviso scritto, anche tramite e-mail, od altro mezzo ritenuto idoneo dal CdA.

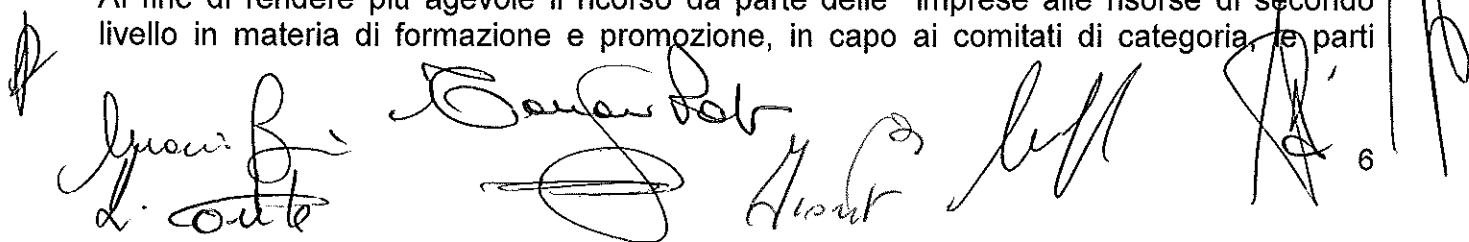
d) l'art. 14 al primo capoverso viene modificato nel senso per i 6 rappresentanti rispettivamente di parte sindacale e di parte artigiana vengono previsti membri supplenti che potranno partecipare in sostituzione del membro effettivo.

3.3 REGOLE SUI MECCANISMI DELIBERATIVI

Considerata l'attività meramente gestionale ed amministrativa in capo ai CdC, le parti ritengono opportuno ribadire la piena applicabilità dell'art. 12 dello Statuto, nella parte in cui vengono citate le regole sulle deliberazioni e pertanto le decisioni assunte da tali organi seguiranno la regola prevista dal comma 8 art. 12.

3.4 REGOLE SULLE PROCEDURE IN CAPO AI COMITATI DI CATEGORIA

Al fine di rendere più agevole il ricorso da parte delle imprese alle risorse di secondo livello in materia di formazione e promozione, in capo ai comitati di categoria, le parti



convengono la seguente modifica che dovrà essere recepita dai Comitati di categoria entro il 30 novembre 2013:

- a) Ogni comitato di categoria valuta ed è tenuto a definire, entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 2013) le linee di attività per l'anno successivo (a partire dal 2014) in materia di formazione e di promozione (denominate **piano**) e la spesa ammissibile, cui dovranno adeguarsi i progetti che saranno presentati nell'anno successivo. All'interno del piano si potranno anche definire le modalità di semplificazione nelle procedure nonché l'arco temporale di presentazione dei progetti.

Al fine di rendere più agevole l'inoltro dei progetti, le parti invitano Ebav a progettare uno specifico portale che riduca i tempi di presentazione e permetta una migliore gestione operativa, anche attraverso la creazione di una banca dati delle imprese che richiedono tale prestazione.

3.5 REGOLE OPERATIVE SUGLI INTERFACCIA TECNICI EBAV

Le parti ribadiscono che l'ente bilaterale ha lo scopo di rendere operative le intese tra le parti stipulanti. Nel riaffermare tale principio ritengono che il ruolo e l'attività degli Interfaccia tecnici Ebav, espressione delle parti sociali, sia quella di coadiuvare l'ente bilaterale al fine di garantire la messa a punto degli strumenti tecnico operativi più efficaci. In tutti gli altri casi Ebav consulterà direttamente le parti sociali. Copia della comunicazione agli interfaccia andrà inviata anche alle parti stipulanti il presente accordo.

Al fine di migliorare l'efficacia delle consultazioni, le parti si danno atto che, trascorsi 10 giorni dalla richiesta di Ebav, nel caso in cui non sia comunicato alcun dissenso, Ebav possa attuare la proposta originariamente attuata.

4) COBIS

Le parti, in conseguenza dell'accordo interconfederale regionale del 10 ottobre 2010, ritenendo chiusa la fase di sperimentazione iniziata con il precedente accordo regionale del 2003 convengono che vada rivisto l'assetto organizzativo del Cobis, che è organismo paritetico con le funzioni attribuite dalle parti e dagli accordi interconfederali.

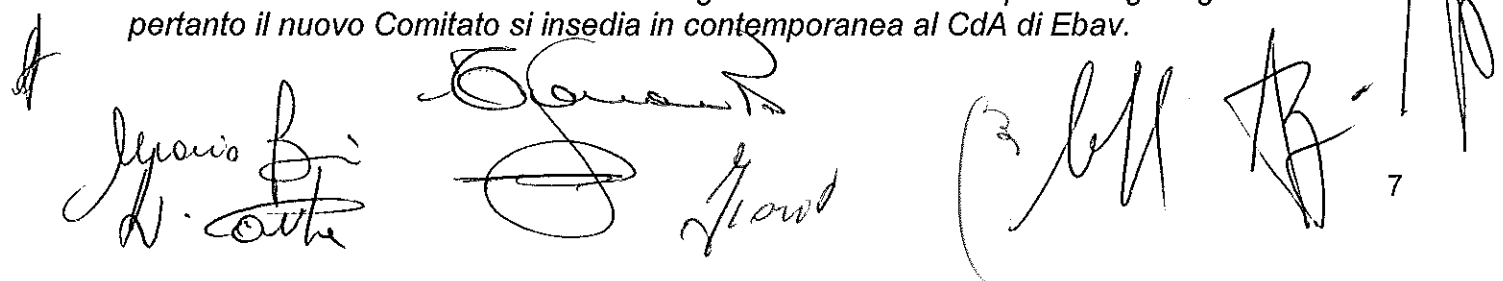
Finora sono state adottate soluzioni sperimentali per quanto concerne la collaborazione tra Cobis ed Ebav che hanno lasciato irrisolti alcuni problemi.

Le parti prevedono di istituire un gruppo tecnico di lavoro che, prima della modifica del regolamento di Cobis entro 90 giorni dalla firma del presente accordo, vada ad approfondire soluzioni specifiche con il supporto di due esperti amministrativi (1 di espressione artigiana, l'altro di espressione sindacale).

Inoltre si ritiene indispensabile introdurre una modifica che permetta di allineare la scadenza dell'organismo paritetico a quella di Ebav.

Pertanto il punto 2.1 del Regolamento Cobis viene modificato come segue:

La scadenza del Comitato Paritetico Regionale è allineata a quella degli organi di Ebav e pertanto il nuovo Comitato si insedia in contemporanea al CdA di Ebav.



In via transitoria tale disposizione si applica con efficacia retroattiva e pertanto le scadenze del Comitato in essere al 30 aprile 2012 saranno prolungate di conseguenza in maniera che il suo prossimo rinnovo avvenga in contemporanea a quello degli organi Ebav.

5) Le bilateralità artigiane venete

Le parti convengono sull'opportunità di sperimentare un percorso comune tra gli enti bilaterali dell'artigianato veneto, Ebav, Ceav e Ceva, che, fermo restando l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti, permetta di realizzare economie di scala sul piano organizzativo ed amministrativo.

In questo senso è indispensabile che le bilateralità venete dell'artigianato inizino forme di collaborazione continuativa che permetta loro di mettere a fattor comune le novità introdotte sul piano telematico, nel contempo favorendo l'abbattimento dei costi per gli acquisti di beni e servizi.

Al fine di realizzare quanto sopra definito, le parti auspicano la creazione di un tavolo denominato **"le bilateralità artigiane venete"** tra gli stessi enti bilaterali.

Al fine di rendere operativo tale percorso, viene indicato Ebav come soggetto promotore del tavolo che attiverà le convocazioni nei confronti degli organismi.

Tra le economie di scala auspicabili le parti indicano anche le possibili sinergie tra gli organismi paritetici Cobis e Cpr.

6) Tutela dei rapporti di lavoro

Al fine di estendere le tutele di Ebav a tutti i lavoratori dell'artigianato, a decorrere dal 1 maggio 2013, a modifica del comma 10 del punto C dell'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010, è previsto l'obbligo di versamento delle quote di Ebav anche per i lavoratori a domicilio ed per i lavoratori a chiamata.

Ai fini del versamento si applicheranno le regole previste nel medesimo punto C al comma 11 terzo alinea per i lavoratori a tempo pieno.

Ebav produrrà una speciale reportistica suddivisa per settore dei nuovi versanti che sarà posta a conoscenza delle parti stipulanti i contratti di categoria. Questi ultimi sono invitati a prevedere prestazioni specifiche per dette tipologie di lavoratori, anche adattando le regole già in atto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO